



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1067**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, concernente "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri".

Il giorno **25 Maggio 2012** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

L'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, stabiliva inizialmente che “gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, potevano godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni, rispetto alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, concernente “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto, effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”.

Con l'articolo 11 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, la precedente proroga di due anni viene modificata in quattro anni. In esito a questo ultimo provvedimento normativo è stato emesso il decreto del Direttore generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto pubblico locale, prot. R.D n.33, di data 17/04/2012, avente per oggetto “Proroghe inerenti i termini di scadenza previsti dal DM 2/1/1985, n. 23, relativi agli impianti a fune”.

Considerato che la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, all'articolo 30, prevede che si applichino le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, qualora la Provincia autonoma di Trento, in forza delle potestà statutarie stabilite dal punto 18), dell'articolo 8 dello Statuto di autonomia, non abbia provveduto all'emanazione di apposite norme, si ritiene al riguardo che dette proroghe delle scadenze temporali fissate dal suddetto decreto, siano applicabili anche per gli impianti a fune sul territorio provinciale.

Tali proroghe si applicano esclusivamente per le scadenze di revisioni generali e di vita tecnica e potranno essere applicate anche per gli impianti con scadenza delle

stesse negli esercizi futuri fino a vigenza della normativa nazionale, ovvero intervento di specifiche disposizioni provinciali.

La proroga sia per scadenza di revisione generale, sia per scadenza di vita tecnica, potrà essere ottenuta una sola volta per impianto (ottenendo pari durata di vita tecnica). Pertanto la proroga ottenuta per la scadenza della revisione generale non determina una conseguente proroga della scadenza della vita tecnica. La scadenza delle revisioni successive si calcola a partire dalla data dell'ultimo collaudo (es. una proroga della prima scadenza di revisione generale comporta lo slittamento delle scadenze successive).

La proroga della scadenza di revisione generale o di vita tecnica può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici (L.P. 35/88, ecc), interventi di ammodernamento, di potenziamento, di completa sostituzione dell'impianto con altro di stessa o diversa tipologia.. Per ammodernamento si intendono effettive migliorie, in aggiunta a quanto già disposto nel D.M. 2 gennaio 1985, comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza.

Le modalità per l'accordo della proroga sono le seguenti:

1. La domanda deve essere trasmessa dal concessionario al Servizio Impianti a Fune almeno tre mesi prima del termine da prorogare (saranno valutati casi con scadenze particolari).
2. Alla domanda di proroga deve essere allegata una relazione tecnico-illustrativa che specifichi l'ammodernamento che si vuole apportare, la spesa corrispondente, la tipologia del beneficio pubblico al quale s'intende accedere ed il rispetto dei relativi criteri di accesso.
3. Nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto deposito della domanda di nuova concessione o di modifica della stessa, con relativa documentazione e dichiarazione del concessionario che l'intervento possiede i criteri per l'ammissibilità a contributo dell'ente pubblico. Ciò vale anche nel caso di

previsione di realizzazione di nuovo impianto con diretta partecipazione di ente pubblico o società partecipata da ente pubblico.

Verificata la completezza e l'idoneità della documentazione, di cui ai punti 1, 2 e 3, la proroga può essere concessa, a discrezione del SIF (Servizio Impianti a Fune), per un periodo massimo di quattro anni, a seguito dell'accertamento dell'idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nelle seguenti fasi:

a) nell'esecuzione di controlli non distruttivi di livello non inferiore a quelli richiesti dal D.M. 2 gennaio 1985 per le revisioni speciali, sul cui esito deve relazionare il tecnico responsabile;

b) nel parere di ammissibilità di esecuzione dei soli controlli di revisione speciale da parte del costruttore dell'impianto, eventualmente integrato da ulteriori specifiche di controlli o provvedimenti che lo stesso ritenga debbano essere eseguiti. Nel caso il costruttore originario non esistesse più, tale parere dovrà essere fornito dal Tecnico responsabile. Questi potrà avvalersi di pareri di esperti o di altri eventuali costruttori. In alternativa deve essere redatto un nuovo piano dei controlli non distruttivi, redatto dal Tecnico Responsabile, con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello in CND secondo EN 473;

c) nell'effettuazione dei controlli necessari da parte di una commissione costituita da funzionari del Servizio Impianti a Fune, per il collaudo secondo modalità previste dalla L.P. 7/87, previa dichiarazione del tecnico responsabile sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo.

All'effettuazione del collaudo di cui al punto c) seguirà l'atto di nulla osta all'esercizio e il provvedimento di proroga. La durata della proroga potrà essere inferiore a quattro anni, sulla base delle risultanze del collaudo.

Si precisa che alla scadenza dei periodi di proroga, ad ammodernamento eseguiti ed a revisione completata, l'impianto interessato sarà soggetto a collaudo, da

parte di commissione di collaudo costituita da funzionari del Servizio Impianti a Fune, secondo le modalità della L.P. 7/87.

Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal ministero competente in materia.

Tutto ciò premesso.

### La Giunta provinciale

- udita la relazione;
- visto lo Statuto di autonomia;
- viste la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- visto il decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, concernente “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”;
- visto l’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- visto l’articolo 11 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge di conversione n. 14, dd. 24 febbraio 2012;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

### d e l i b e r a

- 1) di approvare quanto espresso in premessa stabilendo che le proroghe, sia per scadenza di revisione generale, sia per scadenza di vita tecnica, potranno essere ottenute una sola volta per impianto (ottenendo pari durata di vita tecnica);
- 2) di stabilire che una proroga riguardante la scadenza della revisione generale non determina una conseguente proroga della scadenza della vita tecnica;
- 3) la scadenza delle revisioni successive si calcola a partire dalla data dell’ultimo collaudo (es. una proroga della prima scadenza di revisione generale

comporta slittamento delle scadenze successive);

- 4) la proroga della scadenza di revisione generale o di vita tecnica può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici (L.P. 35/88, ecc), interventi di ammodernamento, di potenziamento, di completa sostituzione dell'impianto con altro di stessa o diversa tipologia. Per ammodernamento si intendono effettive migliorie, in aggiunta a quanto già disposto nel decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza;
- 5) di stabilire che le modalità per l'accordo della proroga siano corrispondenti a quelle espresse in premessa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spesa o di entrata.

AC